

Tribunale Ordinario di Ferrara

Il Giudice designato, dott.ssa Anna Ghedini,

nel procedimento aperto a seguito della istanza di apertura di concordato minore da parte di [REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. CHIARA BRENTTEL;

letto l'art. 78 CCII,

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso per procedimento unitario depositato in data 18.12.24 [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto l'omologa della proposta di concordato minore.

Gli esponenti:

-hanno premesso di essere fratelli non conviventi e che il loro sovraindebitamento aveva origini comuni, ricorrendo quindi le condizioni di cui all'art. 66 comma 1 CCII;

- hanno allegato la documentazione prevista dall'art. 75 co. 1 C.C.I. (piano, dichiarazioni fiscali, elenco di tutti i creditori con indicazione delle cause di prelazione, dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, documentazione relativa ai redditi personali e familiari), unitamente alla relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi contenente le informazioni e le valutazioni di cui all'art. 76 co. 2 CCII;

- hanno dedotto la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda ai fini dell'apertura della procedura ed in particolare: l'avvenuto deposito di un completo corredo documentale secondo le indicazioni di legge; il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al concordato minore; di non aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni anteriori al deposito della presente domanda e di non aver neppure goduto anteriormente di analogo beneficio per due volte; di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- hanno avanzato ai creditori una proposta il cui contenuto viene di seguito sinteticamente riportato:

La proposta ai creditori può essere essenzialmente riassunta nella successiva tabella:

PIANO CONCORDATARIO						
	Mobiliare	Finanza esterna	Totale	% soddisfacimento	% soddisf. APR	% soddisf. Finanza esterna liberamente allocabile
Entrate	€ 32,18	€ 23.000,00	€ 23.032,18			
Prededuzione	-€ 32,18	-€ 3.259,47	-€ 3.291,65	100,00%	100,00%	0,00%
F.do rischi in prededuzione	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 500,00	100,00%	100,00%	0,00%
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 0,00	-€ 4.102,57	-€ 4.102,57	100,00%	100,00%	0,00%
Priv. 2753 c.c (grado 1 art. 2778 c.c)	€ 0,00	-€ 7.439,42	-€ 7.439,42	72,03%	70,55%	1,48%
Priv. 2754 c.c (grado 8 art. 2778 c.c)	€ 0,00	-€ 81,20	-€ 81,20	5,04%	0,00%	5,04%
Priv. 2752 comma 1 c.c. (grado 18 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 4.212,59	-€ 4.212,59	5,04%	0,00%	5,04%
Priv. 2752 comma 2 c.c (grado 19 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 2.538,61	-€ 2.538,61	5,04%	0,00%	5,04%
Priv. 2752 ultimo comma c.c (grado 20 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 93,79	-€ 93,79	5,04%	0,00%	5,04%
Residuo per i chirografari	€ 0,00	€ 772,34	€ 772,34			
	€ 0,00	-€ 593,84	-€ 593,84	5,04%	0,00%	5,04%
	€ 0,00	-€ 2,21	-€ 2,21	5,04%	0,00%	5,04%
	€ 0,00	-€ 23,95	-€ 23,95	5,04%	0,00%	5,04%
	€ 0,00	-€ 71,15	-€ 71,15	5,04%	0,00%	5,04%
	€ 0,00	-€ 81,20	-€ 81,20	5,04%	0,00%	5,04%
Residuo finale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

La proposta ai creditori può essere essenzialmente riassunta nella successiva tabella:

PIANO CONCORDATARIO						
	Mobiliare	Finanza esterna	Totale	%soddisfacimento	%soddisf. APR	%soddisf. Finanza esterna liberamente allocabile
Entrate	€ 21,81	€ 34.000,00	€ 34.021,81			
Prededuzione	-€ 21,81	-€ 4.399,15	-€ 4.420,96	100,00%	100,00%	0,00%
F.do rischi in prededuzione	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 500,00	100,00%	100,00%	0,00%
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 0,00	-€ 4.102,57	-€ 4.102,57	100,00%	100,00%	0,00%
Priv. 2753 c.c (grado 1 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 14.975,95	-€ 14.975,95	50,95%	48,49%	2,45%
Priv. 2754 c.c (grado 8 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 238,19	-€ 238,19	4,76%	0,00%	4,76%
Priv. 2752 comma 1 c.c. (grado 18 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 6.145,31	-€ 6.145,31	4,76%	0,00%	4,76%
Priv. 2752 comma 2 c.c (grado 19 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 2.398,58	-€ 2.398,58	4,76%	0,00%	4,76%
Priv. 2752 ultimo comma c.c (grado 20 art. 2778 c.c.)	€ 0,00	-€ 88,66	-€ 88,66	4,76%	0,00%	4,76%
Residuo per i chirografari	€ 0,00	€ 1.151,60	€ 1.151,60			
	€ 0,00	-€ 820,29	-€ 820,29	4,76%	0,00%	4,76%
	€ 0,00	-€ 1,67	-€ 1,67	4,76%	0,00%	4,76%
	€ 0,00	-€ 22,63	-€ 22,63	4,76%	0,00%	4,76%
	€ 0,00	-€ 68,63	-€ 68,63	4,76%	0,00%	4,76%
	€ 0,00	-€ 238,38	-€ 238,38	4,76%	0,00%	4,76%
Residuo finale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

La proposta viene supportata da un piano non in continuità in cui le risorse da destinare ai creditori sono frutto esclusivamente di finanza esterna e segnatamente da euro 23mila per [REDACTED] e euro 34mila per [REDACTED], somme che sono già nella disponibilità del gestore della crisi.

Il gestore della crisi ha redatto la relazione particolareggiata enunciando le ragioni dell'indebitamento e dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte attestando: a) l'assenza di atti impugnati dai creditori e comunque atti straordinari pregiudizievoli compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda; b) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore alla luce dei riscontri eseguiti presso i creditori e le banche dati disponibili prendendo, dunque, posizione sulla fattibilità del piano; c) la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; d) la congruenza fra la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori prelatizi e le prospettive di realizzazione del medesimo credito in caso di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 75 co. 2 CCII; f) i costi presumibili della procedura.

Sussiste la competenza del Tribunale di Ferrara ai sensi dell'art. 27 C.C.I., atteso che nel circondario dell'ufficio adito si trova il centro degli interessi principali del debitore, da ritenersi coincidente, fino a prova contraria con la residenza dei due debitori.

Tanto premesso, ai fini dell'apertura della procedura di concordato minore, occorre compiere una preliminare verifica di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77 C.C.I. circa: la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni di improcedibilità derivanti da precedenti esdebitazioni, la completezza documentale e l'assenza di atti in frode.

La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto in limine del giudizio in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, quando gli stessi non siano stati sanati o non siano sanabili con la concessione di un termine per l'integrazione.

È peraltro evidente che, in caso di apertura del procedimento, le valutazioni compiute dal giudice non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

I due debitori erano soci illimitatamente responsabili della [REDACTED]
[REDACTED], società cancellata il 17.1.18.

I due debitori possono accedere allo strumento in questione giacché essi, pur non svolgendo attualmente attività di impresa, sono gravati da un sovraindebitamento che trae origine da quello della società di cui erano entrambi soci in nome collettivo: la circostanza che lo scioglimento del pregresso rapporto sociale sia intervenuto da

oltre un anno non impedisce l'accesso dall'istante alla procedura di concordato minore.

Esso è, infatti, precluso al solo imprenditore individuale o collettivo cancellato dal Registro delle Imprese da oltre un anno (art. 33 co. 4 CCII), ma non anche al socio illimitatamente responsabile di una società di persone che sia estinta da un analogo arco temporale.

Corretto anche il ricorso alla procedura c.d. familiare attesi il grado di parentela esistente fra i due ricorrenti e la circostanza che l'indebitamento trova la sua unica origine nella partecipazione alla medesima società in nome collettivo ed al dissesto di quest'ultima.

b) versano in condizione di sovraindebitamento, come comprovato dal rapporto fra i redditi attuali (euro 2185 mensili per [REDACTED] e euro 931 mensili per [REDACTED]), relazionati alle spese di mantenimento della famiglia, e i debiti di cui sono gravati (248mila euro il primo e 170 mila euro il secondo), assente peraltro alcun cespite mobile o immobile da liquidare;

c) hanno depositato tutta la documentazione richiesta dagli artt. 75 e 76 C.C.I., con la precisazione che la completezza ed attendibilità degli atti relativi alla composizione ed entità delle masse passiva e attiva è stata verificata dal gestore della crisi in base a riscontri documentali puntualmente illustrati nella relazione;

d) hanno dichiarato di non aver avuto accesso a precedenti esdebitazioni per due volte e nei cinque anni anteriori al deposito della domanda.

Non risulta inoltre, allo stato, il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, dovendo includersi nella categoria indicata l'omissione di informazioni rilevanti, l'occultamento di significative attività e passività, la dichiarazione di attività e passività insussistenti, il compimento di atti pregiudizievoli e/o suscettibili di impugnazione da parte dei creditori.

Al riguardo, e salvo successive ulteriori verifiche, è allo stato sufficiente prendere atto di quanto verificato dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata.

Occorre, a questo punto, dare atto del rispetto delle norme inderogabili di legge sul confezionamento della proposta e la formazione delle classi di creditori, in tal senso dovendo essere interpretata la formula normativa che prevede l'apertura del concordato "se la domanda è ammissibile" (art. 78 co.1 CCII).

Il piano presentato dai due ricorrenti è piano non in continuità con il quale si prevede di soddisfare, in misura parziale, i creditori concorsuali nelle misure sopra riportate, esclusivamente a mezzo di finanza esterna e senza alcun apporto di beni o crediti da parte dei due ricorrenti.

Sul punto va rimarcato che l'intero fabbisogno di piano è soddisfatto con la sola finanza terza già versata dai rispettivi coniugi nella misura di euro 34mila per [REDACTED] e di euro 23mila per [REDACTED].

I debitori però, per stessa ammissione in ricorso, non sono incapienti: essi godono fortunatamente di uno stipendio e il nucleo familiare di ciascuno è composto anche da un coniuge che, in entrambi i casi, lavora. In particolare la moglie di [REDACTED] gode di uno stipendio di euro 1.539,41 mensili e la moglie di [REDACTED] di un introito di 3.821,92 mensili: introiti non indifferenti e decisamente incidenti sul ménage familiare al punto da liberare risorse ipotetiche in ipotesi di liquidazione controllata.

Esiste quindi un patrimonio dei debitori che può essere destinato alla soddisfazione dei creditori: si tratta della parte del reddito mensile che lo stesso ricorso quantifica per [REDACTED] in euro 646 mensili e per [REDACTED] in euro 420 mensili.

Nel patrimonio dei due debitori, quindi, un attivo esiste e lo stesso ricorso lo quantifica nella somma corrispondente alla quota sopra evidenziata moltiplicata per tre annualità. Ed è rispetto a tale attivo che occorre verificare la misura e la importanza dell'incremento apportato dalla finanza esterna, non potendo per contro l'attivo essere sostituito dalla finanza esterna.

Infatti non va dimenticato che il piano di cui si discute è piano liquidatorio e come tale, analogamente alla disciplina del concordato preventivo per le imprese sopra soglia, è strumento non guardato con favore dal legislatore, in quanto non portatore di alcuna utilità maggiore di quelle che possono essere assicurate dallo strumento liquidatorio di riferimento. Per questo motivo, analogamente a quanto accade nel concordato preventivo con piano liquidatorio, il concordato minore di tal fatta è ammissibile solo se, appunto, vi sia un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l'attivo ricavabile dalla liquidazione, ovvero se il piano sia in grado di apportare ai creditori un significativo miglioramento rispetto alla alternativa liquidatoria: ma la liquidazione del patrimonio deve avvenire e il suo ricavato essere destinato ai creditori. In un piano non in continuità il patrimonio, nella piena vigenza della regola generale di cui all'art. 2740 c.c., non può essere sottratto alla garanzia patrimoniale offerta ai creditori e deve essere sottoposto a liquidazione.

Il piano in esame non prevede che il patrimonio dei debitori, costituito dalla quota di reddito mensile non assorbito dalle esigenze di mantenimento, sia messo a disposizione dei creditori e pertanto risulta inammissibile.

Per completezza di motivazione va rilevato che la proposta non appare rispettosa della regola di cui all'art. 74 co. 2 CCII che prevede che il concordato non in continuità sia ammissibile solamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

Il requisito di legge presuppone che le risorse che sono destinate ai creditori siano costituite dall'attivo disponibile nel patrimonio dei debitori sommato alle risorse esterne: le risorse esterne si aggiungono all'attivo esistente e non lo sostituiscono.

Diversa e' la ipotesi del debitore incapiente che si affacci al concordato minore offrendo ai creditori risorse esterne per giungere ad una esdebitazione che non gli sarebbe consentita ex art. 283 CCII in ragione della mancata ricorrenza del presupposto soggettivo. In quest'ultimo caso l'incremento apprezzabile, rispetto alla assenza di attivo, viene valutato sul piano del soddisfacimento non irrisorio dei creditori ovvero si declina quale ricorrenza della causa concreta del concordato (sulla ammissibilita' del concordato minore di debitore incapiente con sole risorse esterne v. Trib. Avellino, 16/06/2024 e 7.11.24).

Non mancano opinioni contrarie (T. Rimini 7.7.24 e 18.7.24) che valorizzano il dato testuale di cui all'art. 74 comma 2 CCII, in forza del quale l'incremento apportato dalle risorse esterne deve riguardare un attivo gia' esistente, e che stabiliscono una simmetria fra la liquidazione controllata, inammissibile -a fortiori dopo il correttivo del settembre 2024- in caso di incapacienza, e il concordato minore che, parimenti, sarebbe ammissibile solo quando sia ammissibile la liquidazione controllata.

Ma, tornando al caso concreto, nel caso in cui nel patrimonio del debitore un attivo esista, non v'e' dubbio che esso debba essere messo a disposizione e che l'incremento debba essere apprezzabile rispetto a tale base di partenza.

Ancora, non manca chi opina circa la possibilita' di sostituire la liquidazione dell'asset con la erogazione di finanza esterna: in altre parole il debitore potrebbe proporre di non liquidare il proprio cespite X in presenza di una finanza esterna che supera in maniera apprezzabile il valore di liquidazione di X.

Seguendo tale impostazione si potrebbe arrivare a pensare ad un concordato non in continuita' in cui il patrimonio del debitore non viene liquidato e rimane nella disponibilita' del ricorrente ma viene offerta ai creditori una finanza esterna che aumenta in misura apprezzabile il valore dell'attivo presente al momento della domanda e che quindi offre ai creditori una alternativa decisamente conveniente rispetto alla liquidazione, senza fare loro correre il rischio della incertezza dell'esito delle vendite.

L'attivo menzionato dalla legge, e destinato ad essere necessariamente ed in misura apprezzabile incrementato, sarebbe pertanto un valore aritmetico, al pari del piu' noto valore di liquidazione, e non presupporrebbe necessariamente un'attivita' di liquidazione del patrimonio del debitore.

Tale ipotesi, benché suggestiva, da un lato non appare forse rispettosa della lettera della legge che all'art. 74 CCII utilizza la espressione "incremento dell'attivo" e non già incremento (astratto) del "valore di liquidazione" dell'attivo; e dall'altro lato

oblitera la regola fondamentale di cui all'art. 2740 c.c., sottraendo il patrimonio del debitore alla regola della responsabilit  patrimoniale.

Ma anche a volere accedere a questa lettura il piano in esame   inammissibile: infatti se fosse legittimo, e questo giudice non lo ritiene, che il debitore sottragga il proprio patrimonio ai creditori, offrendo loro denari provenienti da terzi che sopravanzano in misura apprezzabile quanto eventualmente rinveniente dalla liquidazione degli assets, comunque la soglia di "incremento apprezzabile" va valutata con riguardo al parametro costituito dall'ipotetico attivo liquidatorio.

E nel caso concreto l'incremento non sussisterebbe comunque, poich  l'attivo liquidatorio, se correttamente valutato, sarebbe di poco inferiore alla finanza esterna.

Malgrado i due debitori scelgano di non destinare alcuna parte dei propri redditi ai creditori non vi   infatti dubbio che la base di calcolo o di misura sulla quale parametrare la apprezzabilit  dell'incremento apportato dalla finanza esterna sia e debba essere l'attivo disponibile in sede di liquidazione controllata e non l'attivo che il debitore sceglie di mettere (o non mettere) a disposizione.

Infatti non sono state, erroneamente, calcolate nell'attivo disponibile in sede liquidatoria le tredicesime mensilit  dello stipendio, completamente da riservare ai creditori, e che per il solo [REDACTED] ammonterebbero a euro 6.555 complessivi, con significativo incremento dell'attivo disponibile in sede liquidatoria (quantificato in ricorso in euro 23.256) e con uno scarto finale di soli 4mila euro rispetto alla alternativa di piano: scarto che sicuramente non integra il presupposto dell'incremento apprezzabile, accedendo alla tesi di cui sopra.

Inoltre alcune spese indicate come necessarie appaiono opinabili: si pensi all'importo di euro 384 mensili per spese scolastiche e sportive della figlia minore esposte dal ricorrente [REDACTED]: atteso che da chi si vuole esdebitare   lecito pretendere un sacrificio dei propri standards di vita,   del tutto verosimile pensare che in sede di liquidazione controllata la somma che i due debitori potrebbero e dovrebbero destinare ai creditori sarebbe stata maggiore di quella esposta in ricorso.

Allo stato quindi la proposta si palesa inammissibile.

Deve quindi essere concessa ai debitori la possibilit  di modificare, in senso migliorativo, la propria proposta, a mezzo del versamento a favore dei creditori della quota di reddito eccedente rispetto ai bisogni di mantenimento, con conseguente mutamento anche della durata temporale del piano.

PQM

Assegna ai ricorrenti termine di giorni 30 per depositare eventuali integrazioni al piano.

Si comunichi.

Ferrara, 20/12/2024

Il Giudice

Dott.ssa Anna Ghedini